



Direzione

Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 506 DEL 06/05/2020

OGGETTO: Autorizzazione richieste trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e della DGR 212/2020. Ventottesima autorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" che istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito "ARPAL Umbria";
Richiamato l'art. 14 della L.R. n. 1/2018 "Funzioni dell'ARPAL Umbria" che disciplina la transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 del Dlgs 148/2015” e smi;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.” ;

Considerato che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato emanato al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale prevedendo misure di sostegno al mondo del lavoro, per ridurre l'impatto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la Circolare INPS n. 38 del 12.03.2020 “Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi”;

Vista la DGR n. 212 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Misure a sostegno del lavoro – Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - Accordo quadro con il partenariato” e tutti gli atti ivi richiamati;

Visto il Messaggio INPS n 1287 del 20/03/2020 “Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga”;

Visto il Decreto n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/03/2020 che stabilisce il riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del DL 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti economici, come rilevati da INPS nei propri archivi e quantificati per l'Umbria in 40.439;

Vista la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e Imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in Materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga” nella quale si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto;

Dato atto che con legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 è stata istituita Arpal Umbria in capo alla quale sono transitate le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

Dato atto che la Giunta Regionale con la sopracitata DGR 212/2020 ha previsto che Arpal Umbria, ai sensi dell'art. 14 della LR 1/2018, ARPAL Umbria, approvi la necessaria modulistica, esegua le istruttorie delle domande, emani le relative autorizzazioni e curi i rapporti con INPS, sia per l'invio delle autorizzazioni che per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate;

Vista la DD Arpal n. 357 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Recepimento delle disposizioni contenute nella DGR n. 212 del 25/03/2020 e nella circolare INPS n. 47 del 28.03.2020. Approvazione delle linee guida in merito alla fruizione della CIGD e della relativa modulistica”;

Che con la sopracitata DD 357/2020 sono state prodotte le linee guida che forniscono indicazioni ai datori di lavoro in merito alla fruizione della CIGD sulla base di quanto previsto dall'accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 e dalla circolare INPS n. 47/2020;

Dato atto che la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 precisa che il periodo di autorizzazione di CIGD è espresso in settimane;

Considerato che la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 consente di autorizzare, con un secondo provvedimento, le settimane non richieste con la prima domanda, nel rispetto del limite complessivo delle nove settimane concedibili;

Preso atto che la citata Circolare INPS n. 47/2020 prevede che lavoratori intermittenti possono accedere alla CIGD, così come previsto dalla circolare INPS n.41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate svolte in base alla media dei 12 mesi precedenti il periodo richiesto, a parziale modifica di quanto previsto nell'Accordo quadro di cui alla DGR 212/2020, che prevedeva che la media fosse calcolata sulle 9 settimane precedenti;

Vista la PEC INPS.5880.03/04/2020.0001991 del 03/04/2020 (circolare 47/2020 - CiG in Deroga con causale Covid-19 per le aziende agricole [INPS.0005.03/04/2020.0030167]);

Dato atto che sono state richieste le matricole temporanee per l'autorizzazione delle domande e la loro trasmissione ad INPS e che tali matricole debbono essere inserite nel modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;

Vista la circolare INPS n. 49 del 30/03/2020 riguardante “Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti”;

Preso atto che le citate le circolari INPS n.47/2020 e n. 49/2020 nulla dispongono riguardo all'incompatibilità tra cassa integrazione in deroga di cui all'articolo n. 22 del DL 18/2020 e l'indennità lavoratori del settore agricolo di cui all'articolo n. 30 del medesimo DL 18/2020;

Vista la DD Arpal n. 359 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell'Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212. Appendice 1 alla Guida di cui alla DD 357/2020” e tutti gli atti ivi richiamati;

Dato atto che con tale DD 359/2020 si sono forniti ulteriori chiarimenti sulla modalità di compilazione delle domande *on line* e sul verbale di accordo e su alcuni accorgimenti necessari per l'invio delle stesse, a seguito delle temporanee problematiche emerse in sede di prima installazione del Sistema informativo SARE di ARPAL Umbria riguardante la gestione degli Ammortizzatori Sociali in Deroga;

Dato atto che una delle problematiche riscontrate ha riguardato la dimensione massima complessiva degli documenti da allegare consentita dal Sistema SARE pari 1Mb e che la presenza di tale limite tecnico ha comportato problematiche in sede di invio delle richieste, in quanto l'informazione in merito non è stata efficacemente pubblicizzata;

Tenuto conto che l'informazione relativa alla presenza di tale limite tecnico è stata pubblicata sulla pagina dedicata del sito Arpal Umbria nonché sulla pagina di accesso al SARE durante la giornata del 02/04/2020;

Visto il Messaggio INPS n. 1525 del 7 aprile 2020 “Istruzioni operative per l'invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020”;

Visto il Messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile 2020 “Lavoratori beneficiari della CIGO, dell'assegno ordinario e della CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020”;

Vista la DD n. 390 del 17 aprile 2020 “Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. “Versione consolidata della DD 357/2020 con le integrazioni di cui al presente atto e alle DD 359/2020 e 376/2020: Modello di istanza, Schema di verbale di accordo e Guida per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in

attuazione dell'Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212". Recepimento del messaggio INPS n. 1607/2020 e della PEC INPS.5880.03/04/2020.0001991 e determinazioni in merito al numero di ore di cigd richieste. Annullamento della DD 386 del 16.04.2020";

Dato atto che la DGR 212/2020 e le DD n. 357/2020, n. 359/2020 e la DD n. 390/2020 stabiliscono tra gli altri i criteri per l'istruttoria e l'autorizzazione delle domande pervenute;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" pubblicato in GU n. 94 del 8-4-2020;

Vista la DD n. 489 del 5 maggio 2020 "Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. Recepimento delle modifiche apportate in sede di conversione con la legge 24 aprile 2020 n. 27 in merito all'accordo sindacale e ulteriori determinazioni in merito al numero di ore di cigd richieste";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di dare atto quanto in premessa riportato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che sono state richieste le matricole temporanee per l'autorizzazione delle domande e la loro trasmissione ad INPS e che tali matricole debbono essere inserite nel modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
3. di prendere atto delle richieste di autorizzazione del trattamento di CIGD presentate dall' 1/04/2020 dalle imprese di cui all'Allegato A) al presente atto, in relazione alla sede, alla unità operativa, al numero dei lavoratori, al periodo e al numero di ore per ciascuna di esse indicati nel medesimo Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di autorizzare alle imprese di cui all'Allegato A) al presente atto, sulla base delle dichiarazioni e degli allegati dalle stesse forniti, entro i limiti della disponibilità finanziaria di cui al DM 40/2020, n. 159 richieste di trattamento di CIGD, per il periodo richiesto, per un numero di ore CIGD complessive pari a 218.704, per un impegno complessivo massimo di Euro 1.771.562,00 e per un numero di lavoratori pari a 822, così come indicato nello stesso Allegato A), il cui elenco nominativo è allegato all'autorizzazione e trasmesso telematicamente all'INPS;
5. di autorizzare la sede INPS competente ad erogare il trattamento di CIGD, così come precisato nel DL n.18/2020, all'art. 22, comma 6 secondo periodo, con pagamento diretto della prestazione a favore del numero di lavoratori indicato per ciascuna impresa nell'Allegato A), sussistendone i requisiti soggettivi, per l'importo massimo complessivo indicato per ciascuna impresa nello stesso Allegato A), a valere sulle risorse previste nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 24/03/2020, entro i limiti della disponibilità finanziaria;
6. di dare atto che le istanze autorizzate sono state sottoposte ad istruttoria formale, tesa a verificarne l'ammissibilità, svolta sulla base dei requisiti soggettivi, della completezza e della regolarità della documentazione;
7. di dare atto che l'espletamento dell'istruttoria ha seguito l'ordinamento delle domande all'interno del gestionale, determinato dal codice identificativo univoco progressivo attribuito dal sistema SARE così come previsto dalla DGR 212/2020 e dalle DD 357/2020 e 359/2020 e 390/2020, salvo quanto stabilito al successivo punto 8;
8. di dare atto che l'importo delle singole autorizzazioni è stato determinato dal numero delle ore autorizzate moltiplicato per il parametro di costo pari ad € 8,10 previsto dalla

- circolare INPS n. 47/2020;
9. di prendere atto che le domande che presentano problematiche complesse e/o anomalie e che richiedono supplementi di istruttoria non rientrano nel presente provvedimento;
 10. di dare atto che il presente provvedimento autorizzatorio sarà trasmesso ad INPS secondo le previsioni del DL n. 18/2020, della circolare INPS n. 47/2020 e il Messaggio INPS n. 1525/2020;
 11. di dare atto che la trasmissione dei dati ad INPS avverrà per il tramite del Sistema informativo dei percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale 33193;
 12. di dare atto che nel rispetto di quanto stabilito nelle DD n. 357/2020 e n. 359/2020 nei casi in cui siano state inviate più domande prima del rilascio dell'autorizzazione, viene autorizzata solo la più recente, in base all'ordine cronologico della stesse;
 13. di dare atto che, nel rispetto della DD n. 390/2020, per le sole domande pervenute nei giorni 1 e 2 aprile prive di allegati, per le quali ai sensi della DD 359/2020 era possibile inviare anche via mail agli allegati alla domanda non inviati tramite il SARe, qualora il datore di lavoro in sostituzione della domanda inviata abbia provveduto ad inviare una seconda domanda, è stata autorizzata la prima domanda utilizzando i documenti inviati con la seconda (che verrà annullata);
 14. di dare atto che, nel rispetto della sopracitata DD 390/2020, qualora il datore di lavoro abbia provveduto a inviare una seconda domanda in sostituzione della prima sanando gli errori presenti nella prima ma omettendo, tra gli allegati il documento di identità o l'accordo sindacale, gli stessi, se validamente presenti e conformi, sono stati recuperati dalla domanda precedente in fase di istruttoria al fine dell'autorizzazione della seconda domanda;
 15. di dare atto che, sempre nel rispetto della DD 390/2020, le domande che risultano dall'istruttoria autorizzabili, ma che prevedono nel campo "Totale ore cig" per i singoli lavoratori un numero di ore pari o inferiore a quello indicato nel campo "ore settimanali lavoratore" sono state autorizzate, al fine di non recare danni ai lavoratori interessati, prevedendo un numero di ore di cigd per ogni lavoratore pari alle ore presenti nel campo "Totale ore cigd" per il numero di settimane richieste, ritenendo che l'indicazione sia stata erroneamente riferita ad una sola settimana invece che all'intero periodo richiesto;
 16. di prendere atto che, nel caso il datore di lavoro abbia prodotto una seconda domanda per integrare le ore di cigd richieste nella prima che presenta la problematica di cui al precedente punto, è stata autorizzata la seconda domanda in luogo della prima rispettando l'ordine cronologico della prima, per garantire equo trattamento rispetto ai datori di lavoro di cui al precedente punto, che non hanno prodotto una seconda domanda;
 17. di pubblicare il presente atto comprensivo dell'Allegato A) contenente l'elenco dei soggetti autorizzati, con l'indicazione della ragione sociale, del comune ove è ubicata l'unità produttiva, del numero dei lavoratori coinvolti, del periodo autorizzato e delle relative ore, nel sito istituzionale di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>);
 18. di stabilire che la pubblicazione di cui al precedente punto sostituisce a tutti gli effetti la notificazione agli stessi dell'avvenuta autorizzazione;
 19. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di ARPAL Umbria, nel canale "Amministrazione trasparente";
 20. di dare atto che gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, sono stati esplicitati con l'adozione della DGR n. 212 del 25/03/2020 avente ad oggetto "Misure a sostegno del lavoro – Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - Accordo quadro con il partenariato" e con la DD 390/2020;
 21. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati;

22. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 06/05/2020

L'Istruttore
Annamaria Vallarelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 06/05/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Sereni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 06/05/2020

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2